

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO  
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari

## **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 relative all'acquisizione, da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari (d'ora in poi, per brevità, "Ordine"), di beni e servizi di valore inferiore alla soglia Comunitaria di cui all'art. 35 (attualmente pari a 209.000,00 euro IVA esclusa), nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 30, comma 1.

Nessuna acquisizione potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del presente Regolamento.

## **Art. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento ai seguenti testi normativi:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- Delibere ANAC:
  - n. 973 del 14 settembre 2016: Linee guida n. 1 recanti: *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
  - n. 1005 del 21 settembre 2016: Linee guida n. 2 recanti: *“Offerta economicamente più vantaggiosa”*;
  - n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 recanti: *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* (art. 31, comma 5, del Codice);
  - n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 recanti: *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* (art. 36, comma 7, del Codice);
  - n.1190 del 16 novembre 2016: Linee Guida n. 5 recanti: *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”*;

- n. 1310 del 28 dicembre 2016: *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016”*;

- codice civile e codice di procedura civile.

Le procedure di affidamento si conformano alle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTCP) ed alle discipline in materia di trasparenza e pubblicità si cui l'Ordine si è dotato (in particolare, si richiama il PTPC 2017-2019 e relativi allegati).

### **Art. 3 – DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente regolamento si intende per:

**Codice:** D.Lgs n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Convenzioni Quadro:** gare d'appalto, aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi o per l'esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all'art. 20 co. 4 e 5 della L.R. n. 37 del 01/08/2014;

**Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 31 del Codice e dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 "Linee Guida n. 3 recanti: *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

**Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC):** soggetto, anche diverso dal RUP, che cura la gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 102 e 111 del Codice;

**Albo dei Fornitori on-line:** elenco pubblico degli operatori economici.

**Tipologie merceologiche:** varietà di lavori, beni e servizi classificati – nella struttura definita *“Albero merceologico”* nell'Albo dei fornitori on-line in Settori, Comparti, Categorie e Classi.

**CPV:** sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti ([www.Simap.europa.eu](http://www.Simap.europa.eu)).

**Indagine di mercato:** procedura preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

## **Art. 4 – PRINCIPI**

L'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria da parte dell'Ordine deve essere effettuata nel rispetto delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, e le stesse dovranno avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, del medesimo Codice e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e degli atti regolamentari dell'ANAC (c.d. Soft Law).

È facoltà dell'Ordine utilizzare le procedure ordinarie anche per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

## **Art. 5- AMBITO DI APPLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 59 del Codice, per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate e gli affidamenti diretti previsti dal comma, 2 lett. a), dell'art 36 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Pertanto, le acquisizioni di importo inferiore alla soglia comunitaria - in vigore all'atto dell'avvio delle procedure (il cui valore di stima include ogni opzione) - vengono effettuate secondo le seguenti modalità:

1. Per acquisizioni di beni e servizi di valore netto inferiore ad Euro 1.500,00 (iva esclusa), è consentito l'Affidamento Diretto secondo le modalità descritte all'Art. 7.
2. Per acquisizioni di beni e servizi di valore netto inferiore a Euro 40.000 (iva esclusa) è consentito l'Affidamento Diretto, secondo le modalità descritte all'Art. 8.
3. L'acquisizione di beni e servizi di valore netto compreso tra Euro 40.000 e fino ad Euro 209.000,00 (come da art 36 comma 2 lett. b) del Codice) avverrà mediante Procedura Negoziata secondo le modalità descritte all'Art. 9.

## **Art. 6- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è attribuito, sulla base delle previsioni del PTPC, al Consigliere Segretario.

Il RUP, nell'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della consulenza di professionisti esterni dotati di comprovata esperienza ed individuati utilizzando le procedure previste dal Codice.

In caso di assenza o impedimento prolungati del RUP, tali da compromettere la regolare tempistica del procedimento, il RUP viene sostituito, in osservanza dei criteri di cui al presente articolo, nel rispetto delle medesime formalità seguite per la sua designazione.

Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al contenuto della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee Guida n. 3) se compatibile.

## **Art. 7 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.500,00 IVA ESCLUSA**

Per tutte le spese di importo inferiore ad Euro 1.500,00, IVA esclusa, si procede con Affidamento Diretto da parte del Presidente per il tramite dell'Ufficio Gare, garantendo il rispetto di criteri di economicità e di rotazione dei fornitori. In questi casi non è prevista la richiesta dello Smart Cig, in accordo alla FAC (A 12) ANAC del 06.06.2016 sulla "*Tracciabilità dei flussi finanziari*".

Per quanto riguarda i controlli propedeutici alla stipula del contratto, ex art.80 del Codice, si prescinde dall'esecuzione dei controlli per ragioni di semplificazione procedurale.

Le procedure di acquisizione di cui al presente articolo non sono precedute dalla delibera a contrarre del Consiglio e si intendono perfezionate mediante emissione dell'ordine; sono sottoposte al Consiglio ai fini della ratifica.

La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione, di norma, in relazione alle spese di rappresentanza di importo inferiore Euro 1.500,00, IVA esclusa, così come specificate dalle linee guida allegate al presente regolamento.

## **Art. 8 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 1.500,00 E INFERIORE A EURO 40.000,00 IVA ESCLUSA**

L'affidamento di beni e servizi di valore compreso tra Euro 1.500,00 ed Euro 40.000 IVA esclusa può avvenire tramite Affidamento Diretto del RUP, adeguatamente motivato.

1. La procedura di Affidamento prende avvio con la Delibera a contrarre del Consiglio che riporta:

- a.** le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare;
- b.** l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- c.** la procedura che si intende seguire ed il criterio di aggiudicazione che si intende applicare, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- d.** i requisiti generali e speciali richiesti ai concorrenti;
- e.** le principali condizioni contrattuali;
- f.** il nominativo del RUP.

2. In ossequio a quanto stabilito all'art. 36 comma 2 lett. a) Codice, l'Affidamento Diretto è preceduto da interpello, anche informale, di almeno 3 operatori economici. L'aumento del numero degli operatori economici da consultare è aumentato avuto riguardo al valore dell'appalto.

Il RUP, dopo aver acquisito il CIG, procede pertanto ad individuare, in modo non discriminatorio, gli operatori economici da interpellare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, non inferiore a cinque. I criteri per la selezione degli operatori economici da interpellare devono essere formalizzati in un'istruttoria curata dal RUP. Gli operatori sono selezionati, di regola, tra quelli iscritti alla specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori, ovvero abilitati sul MEPA; nel caso in cui sul predetto Albo non sia presente la specifica categoria merceologica oggetto dell'affidamento, il RUP procede a selezionare sul libero mercato gli operatori economici da invitare, mediante pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito dell'Ordine, per un periodo non inferiore a 7 giorni.

La scelta di inserire l'affidatario uscente tra gli operatori da interpellare, pur nel rispetto del principio di rotazione sancito dall'art 36 comma 1 del Codice, deve essere adeguatamente motivata dal RUP con riferimento al numero ridotto di operatori presenti sul mercato e/o al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e, comunque, nel rispetto del principio di non esclusione laddove gli importi contrattualizzati all'operatore negli ultimi due anni siano inferiori al 40 % del valore stimato per il nuovo affidamento.

In tutti i casi l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 Codice nonché dei requisiti minimi, riportati nella Delibera a contrarre di:

- a)** idoneità professionale;
- b)** capacità economica e finanziaria;
- c)** capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

3. La richiesta di offerta (ovvero di preventivo, se prevista la forma del massimo ribasso) è inviata dal RUP e contiene le informazioni di cui alla Delibera a contrarre oltre ai criteri definiti dal RUP per la selezione degli operatori e delle offerte.

Per la presentazione delle offerte (ovvero di preventivo, se prevista la forma del massimo ribasso) viene individuato il termine ordinario di almeno 10 giorni consecutivi dalla data di trasmissione della richiesta salvo riduzione sino ad un minimo di 5 giorni.

4. L'onere motivazionale dell'affidamento diretto viene assolto mediante la valutazione comparativa di due o più operatori economici secondo i criteri fissati nella Delibera. Laddove sia pervenuto un solo preventivo, il RUP, se autorizzato in sede di Delibera a contrarre, fa uso della propria discrezionalità per decidere se ampliare l'indagine o procedere con l'affidamento; in tal caso è, comunque, tenuto a informarne il Responsabile Prevenzione della Corruzione, motivando la scelta.

5. In casi eccezionali è prevista la possibilità dell'affidamento diretto senza interpellato di altri operatori economici, in particolare nel caso di:

**a.** forniture e servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, o in caso di concorrenza assente per motivi tecnici (art 63 comma 2 lett. b punto 2), o per tutela di diritti esclusivi (art 63 comma 2 lett. b punto 3), dando, comunque, conto, mediante una relazione di esclusività resa dai responsabili tecnici, dell'avvenuto espletamento di apposita indagine di mercato tesa ad appurare l'unicità funzionale del bene/servizio ed evidenziando che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto

**b.** consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'Ordine ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata dei contratti rinnovabili non può comunque superare di regola i tre anni.

6. L'aggiudicazione avviene con Delibera del Consiglio. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'atto deve motivare adeguatamente la scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella Delibera di avvio della procedura;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'ODCEC deve soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni per cui non è stato applicato.

7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 Codice, eccezion fatta per le procedure telematiche MePa, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione ANAC n. 157/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà dell'Ordine di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

8. Ai sensi dell'art.29 del Codice è prevista la pubblicazione, sul sito istituzionale, delle motivazioni, in maniera sintetica, che hanno condotto alla scelta dell'affidatario del contratto (si veda anche Art. 10 del presente Regolamento).

9. Per quanto riguarda i controlli propedeutici alla stipula del contratto, ex art. 80 del Codice:

- da Euro 1.501,00 ad Euro 40.000,00, saranno effettuati controlli a campione dall'Ufficio Gare nell'ambito dei fornitori iscritti.

10. Le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad Euro 1.500,00 e sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 iva esclusa, si perfezionano mediante corrispondenza commerciale.

Le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo netto compreso tra Euro 10.001,00 e Euro 40.000,00 IVA esclusa, si perfezionano mediante sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile, da parte del legale rappresentante dell'affidatario e, per l'Ordine, da parte del Presidente mediante firma digitale. Tali contratti, conservati in formato digitale, devono riportare i medesimi contenuti sia della richiesta di offerta che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, ai suddetti affidamenti non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (cd. *Stand Still*).



## **Art. 9 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000,00 E INFERIORE A EURO 209.000,00 IVA ESCLUSA**

Ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del Codice i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, possono essere affidati tramite Procedura Negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio della rotazione degli inviti.

1. La procedura di Affidamento prende avvio con la Delibera a contrarre del Consiglio che riporta:

- a.** le caratteristiche dei beni, e dei servizi che si intendono acquistare;
- b.** l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- c.** la procedura che si intende seguire ed il criterio di aggiudicazione che si intende applicare, con una sintetica indicazione delle ragioni;
- d.** i requisiti generali e speciali richiesti;
- e.** le principali condizioni contrattuali;
- f.** il nominativo del RUP e del Responsabile dell'esecuzione, se diverso.

2. Nell'intento di aumentare la competitività delle procedure comparative, il RUP può ritenere opportuno svolgere una indagine di mercato finalizzata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

In tal caso viene pubblicato sul sito dell'Ordine, nella sezione dedicata ("Gare e Contratti"), l'avviso dell'attività di esplorazione del mercato, per un periodo minimo di 15 giorni, salvo la riduzione del suddetto termine a non meno di 5 giorni per ragioni di urgenza che devono essere adeguatamente motivate. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

3. Solo nei casi indicati di seguito la Delibera a contrarre, ai sensi dell'art 63 del Codice, può prevedere l'uso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, dando conto, con opportuna motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti.

Nello specifico i casi previsti sono:

**a.** forniture e servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, o in caso di concorrenza assente per motivi tecnici (art. 63 comma 2 lett. b punto 2), o per tutela di diritti esclusivi (art. 63 comma 2 lett. b punto 3), dando conto dell'avvenuto espletamento di apposita indagine di mercato tesa ad appurare l'unicità funzionale del bene/servizio ed evidenziando che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

**b.** nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la Società ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata dei contratti rinnovabili non può comunque superare di regola i tre anni

4. Il RUP acquisisce il CIG, cura la predisposizione del capitolato tecnico e provvede a selezionare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo.

Laddove non sia stata svolta l'indagine di mercato, l'Ordine procede di norma interpellando tutti gli operatori economici iscritti alla specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori ovvero abilitati sul MEPA.

Nel caso in cui i tempi di espletamento della procedura, a causa della complessità dei processi di valutazione delle offerte, dovessero risultare incompatibili con le oggettive necessità operative, l'invito può essere rivolto a un numero di operatori economici proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, almeno pari a 5 operatori economici, individuati in modo non discriminatorio, tramite gli elenchi di operatori economici sulle predette piattaforme, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I criteri utilizzati dal RUP per operare tale selezione sono adeguatamente descritti nella sua istruttoria.

L'invito può essere rivolto anche all'affidatario uscente ma lo stesso – avendo carattere eccezionale - deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP provvede a formalizzare i criteri di attribuzione dei punteggi.

L'istruttoria da parte del RUP si completa con la predisposizione della bozza di lettera di invito e di tutta la prevista documentazione di gara.

5. La lettera di invito deve contenere almeno le informazioni sotto riportate:

**a.** l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo massimo previsto, inclusivo di ogni opzione esercitabile, con esclusione dell'IVA (il prezzo delle

convenzioni attive è da intendersi quale prezzo di riferimento che non dovrà essere superato, a parità di qualità della fornitura di beni o servizi).

- b.** i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c.** la suddivisione o meno in lotti funzionali/prestazionali (in caso di previsione di un lotto unico, dovrà essere indicata la relativa motivazione, ai sensi dell'art. 51 del Codice);
- d.** il termine stabilito per la presentazione delle offerte ed il periodo di validità delle stesse (espresso in giorni);
- e.** l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f.** la qualità e la modalità di esecuzione e le modalità di formulazione dei prezzi;
- g.** il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 comma 4 del Codice;
- h.** gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali elementi di valutazione devono essere espressi in centesimi da assegnare in parte in relazione al prezzo ed in parte in relazione agli altri elementi qualitativi (caratteristiche tecniche, tempi di consegna, referenza, progetto gestionale, ecc.). Il peso percentuale dell'elemento prezzo viene stabilito di volta in volta in base alle caratteristiche dell'appalto e non può essere inferiore ai 40/100;
- i.** ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire l'esecuzione della fornitura;
- j.** l'obbligo dell'offerente di dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme, i regolamenti in materia di sicurezza del lavoro e il C.C.N.L. per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità;
- k.** le eventuali penalità;
- l.** le eventuali garanzie richieste;
- m.** le modalità di pagamento;
- n.** il nominativo del RUP;
- o.** lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti
- p.** la previsione eventuale della facoltà di proroga della fornitura o del servizio e le modalità di esercizio della stessa;

- q.** l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle Condizioni Generali di Contratto indicate nella documentazione d'invito a produrre offerta nonché alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubbliche forniture;
- r.** la specificazione costi sicurezza contrattuali e allegazione DUVRI di massima (servizi e forniture con installazione se esistono rischi interferenziali);
- s.** data, ora e luogo in cui si procederà all'apertura delle offerte;
- t.** la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- u.** la clausola che preveda la possibilità di aggiudicazione in caso di una sola offerta valida previa verifica della congruità del prezzo.

In merito a quanto previsto alla precedente lettera l), il RUP ha la facoltà di esonerare i partecipanti alla gara dalla costituzione della cauzione provvisoria.

6. Per la presentazione delle offerte, considerato che l'art.36 Codice non prevede termini di ricezione offerte, in analogia a quanto stabilito per le procedure ristrette (art. 61), viene individuato il termine ordinario di almeno 15 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'invito e, nei casi di comprovata urgenza, quello di almeno 7 giorni consecutivi.

7. Nel caso di bandi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte si procede alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione.

La nomina è formalizzata con Delibera del Consiglio. Per le ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato nella Delibera ANAC n.1190 del 16 novembre 2016 (Linee Guida n.5) nonché agli artt. 77 e 78 del Codice. In particolare, a norma dell'art.77 comma 3, ultimo capoverso del Codice (caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35) si possono nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

I commissari designati devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/confitto di interessi. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; questa condizione viene attestata dai commissari nella suddetta dichiarazione.

I nominativi e i curriculum vitae dei commissari sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini di trasparenza delle procedure di gara (si veda art 10 del presente Regolamento).

Nell'ambito delle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso il Seggio sarà costituito, di norma, dai componenti della Segreteria di Presidenza, fatta eccezione per il Tesoriere.

8. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 Codice, eccezion fatta per le procedure telematiche MePa, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione ANAC n. 157/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà dell'Ordine di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

9. Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

Il Seggio o la Commissione devono verificare la congruità dei prezzi e che l'offerta non sia da considerarsi anomala ex art.97 Codice.

È fatto obbligo di allegare ai verbali di aggiudicazione tutti i verbali di gara e gli atti necessari per evincere con trasparenza l'iter procedurale espletato.

10. L'aggiudicazione avviene con Delibera del Consiglio.

11. Per quanto riguarda i controlli propedeutici alla stipula del contratto, ex art.80 del Codice, per affidamenti fino ad Euro 209.000,00 (IVA esclusa) tali controlli sono effettuati a cura dell'Ufficio Gare (comprensivi dell'Antimafia a partire da Euro 154.600,00).

12. La procedura di acquisizione si perfeziona mediante sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico affidatario e, per l'Ordine, da parte del Presidente mediante firma digitale. Tali contratti, conservati in formato digitale, devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d'Invito che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo.

Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice ai suddetti affidamenti non si applica il termine dilatorio *Stand Still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

13. All'esito della procedura negoziata il RUP cura la pubblicazione delle informazioni relative alla procedura di gara (si veda art 10 del presente Regolamento), motivando adeguatamente le scelte effettuate.

## **Art. 10 ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

In ordine all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 37 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 29 del Codice, come dettagliati nelle *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013*

come modificato dal D.Lgs 97/2016" (Delibera ANAC 1310/2016), sono oggetto di pubblicazione tempestiva e obbligatoria sul portale dell'ODCEC, nella Sezione "Gare e Contratti":

- Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, Codice e Linee guida ANAC);
- Bandi di gara (art. 73, c. 1 e art 71 Codice);
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati, motivando adeguatamente le scelte effettuate (art. 36, c. 2, Codice);
- Verbali di gara (nel rispetto della normativa sulla riservatezza);
- Provvedimento sottoscritto dal RUP che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (entro 2 giorni dalla loro adozione);
- Composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei suoi componenti.
- Con riferimento, invece, agli obblighi di trasparenza previsti dall'art 23 del D.Lgs 33/2013 (Provvedimenti amministrativi), sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (su base semestrale) sul portale dell'ODCEC, nella Sezione Gare e Contratti", i riferimenti ai singoli provvedimenti di scelta del contraente (ordini, contratti) adottati.

## **Art 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)**

Il Direttore dell'esecuzione dei contratti (DEC) è, di norma, il RUP ma in caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 e ss. del Codice, operata la scelta del contraente, il RUP potrà essere affiancato dal Direttore dell'esecuzione del contratto i cui compiti sono quelli di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Pertanto, qualora non vi sia tale coincidenza, il Consiglio, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto.

Il DEC nominato si rapporterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo, ivi inclusi tutti quelli inerenti il completamento delle informazioni correlate agli obblighi informativi ANAC che dovranno essere formalmente trasmesse, nonché quelli relativi alla gestione dell'eventuale contenzioso.

In particolare, il DEC:

- presenta periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106;
- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'affidatario.

## **ART. 12 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

I contratti pubblici per i servizi e per le forniture sono soggetti - sotto la direzione del RUP congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto - a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per le prestazioni acquisite nell'ambito del presente Regolamento le operazioni di verifica, ove previste, saranno svolte nel rispetto dell'art.102 del Codice.

Le operazioni di verifica dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione contrattuale.

Il certificato di verifica di conformità -nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 del citato art.102 - può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del Direttore dell'esecuzione, se nominato.

## **Art. 13 - GARANZIE**

L'operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente Regolamento è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all'art. 103 del Codice, a fronte degli obblighi da assumere conseguentemente alla stipula del contratto, tranne nei casi di seguito evidenziati:

- motivata indicazione dei RUP, riportata nella Lettera d'invito o per acquisti di beni e servizi di importo netto inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa.

La garanzia di cui al punto precedente sarà svincolata a seguito dell'intervenuto attestato di regolare esecuzione, trasmesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## **ART. 14 - AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Previa istruttoria ed approvazione della spesa con Delibera a contrarre, il RUP può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d'ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Allo stesso iter procedurale saranno assoggettate le varianti richieste all'esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice.

## **Art. 15 - ONERI FISCALI**

Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

## **Art. 16 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI E-PROCUREMENT DI CONSIP SPA**

In alternativa alle procedure innanzi descritte, il RUP può, previa indicazione nella Delibera a contrarre, ricorrere al Me.PA., alle Convenzioni Consip ed agli Accordi Quadro Consip.

## **Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice e le disposizioni di cui alle Deliberazioni ANAC indicate in premessa e successive modificazioni.

## **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet [www.odcecarit.it](http://www.odcecarit.it).

Allegato: linee guida per le spese di rappresentanza